

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FERRARI AGGRADI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro del Bilancio**

(GIOLITTI)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 15 APRILE 1964

Disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiarie e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice

ONOREVOLI SENATORI. — Obiettivo fondamentale di questo disegno di legge è il miglioramento delle strutture produttive dell'agricoltura da realizzare, in modo particolare, con la formazione di imprese coltivatrici familiari moderne ed efficienti. Per il conseguimento di tale scopo il provvedimento assume le linee operative ed adotta gli strumenti concettuali, finanziari e di intervento che l'attuale situazione sociale, economica e politica rende possibili. La formazione su scala più vasta e con movimento più spedito di imprese coltivatrici familiari, di adatte dimensioni economiche, basi di libera e degna attività umana, altamente produttive ed efficienti, risponde alle esigenze

dello sviluppo economico e condiziona in larga misura la stessa capacità dell'agricoltura di inserirsi in esso, non ostacolando ma, anzi, contribuendovi e sollecitandolo.

È generale, del resto, una evoluzione spontanea verso l'impresa familiare. Essa infatti, per le caratteristiche del processo produttivo che attua, per l'orientamento verso produzioni di qualità e di crescente importanza mercantile che consente di perseguire, per la stabilità sociale di cui è base, risponde alle esigenze e caratteristiche di una razionale agricoltura in una moderna economia. Il rapido sviluppo tecnologico e delle applicazioni meccaniche che consente ormai anche alle imprese di modeste dimensioni fa-

miliari, l'adozione di metodi più redditizi, elimina del tutto i dubbi che un tempo si potevano avere nei riguardi dell'adattabilità delle imprese familiari a un processo produttivo su basi economiche.

Verso l'impresa familiare, la sua diffusione ed il suo potenziamento si sono orientate ormai da tempo le politiche agricole dei Paesi dell'occidente europeo e degli Stati Uniti. Si tratta di politiche diverse, perseguite in epoche e con metodi diversi, che hanno in alcuni Paesi già da tempo portato alla piena affermazione di tale tipo di impresa e che vedono tuttora, in altri Paesi, i Governi impegnati in un'opera incisiva di rinnovamento, soprattutto diretta, migliorandone l'organizzazione, ad accrescerne la validità economica. In favore delle imprese familiari, inoltre, si sono da tempo orientati i più qualificati organismi internazionali, dalla F.A.O. alla Comunità economica europea.

In Italia il recente processo di sviluppo economico — che richiede e consente un rapido ammodernamento delle strutture dell'agricoltura — le prospettive di una sempre più intensa integrazione economica in sede internazionale, le esigenze sempre più vive di una vasta e capillare diffusione del benessere, di un miglioramento dei modi di vita, di una sempre più vasta e diffusa partecipazione dei diversi ceti alla vita economica e politica, in una parola alla democrazia del Paese, pongono l'attualità e la necessità di una decisa politica a favore dell'impresa contadina. Ciò è stato pienamente riconosciuto anche dalla Conferenza nazionale per il mondo rurale e l'agricoltura.

Questa, infatti, ha chiaramente indicato che i tipi di impresa agraria più validi ed efficienti nell'attuale momento economico e sociale sono l'impresa contadina, specie su terra in proprietà e la media impresa intensiva, condotta peraltro da agricoltori di alta capacità che dedichino tutto il tempo, tutto l'impegno, tutta la loro attività alla gestione aziendale.

La costituzione e il consolidamento di imprese familiari ed efficienti richiede tuttavia un particolare sostegno da parte dello Stato per assicurarne la validità economica, sia mediante la riduzione dei costi, sia con la

attribuzione al coltivatore della maggior parte possibile del valore aggiunto derivante dalla trasformazione dei relativi prodotti. Conformemente quindi a quanto avviene nei Paesi più evoluti, si pone in evidenza la necessità di promuovere, con intensificata azione politica, lo sviluppo di efficienti organismi per la lavorazione e l'avviamento al mercato dei prodotti agricoli in modo particolare mediante iniziative che valgano a sollecitare la volontà e la capacità cooperativa degli interessati.

Il presente disegno di legge pienamente, quindi, corrisponde alle conclusioni cui è pervenuta la Conferenza nazionale dell'agricoltura ed alle esigenze da essa sottolineate, accogliendole in base all'impegno assunto dal Governo e alle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio.

Esso intende agire in via generale ma, come si è visto, contemporaneamente intende rispondere a specifiche esigenze che richiedono frequentemente una concentrazione di interventi in determinate zone.

In questa cornice si inquadra l'azione degli Enti di sviluppo i quali, nelle zone dove complessi fattori operano in senso negativo per lo sviluppo agricolo, dovranno svolgere l'attività di ricomposizione e di riordino fondiario accanto a quelle che ad essi attribuisce il decreto presidenziale 23 giugno 1962, n. 948.

* * *

Per la piena realizzazione di tali fini di politica agraria occorre risolvere, insieme ad altri gravi problemi, quello importantissimo del miglioramento strutturale della proprietà coltivatrice esistente.

In un passato ancora recente molte aspirazioni affinché l'Italia, alla pari dei più evoluti Paesi dell'occidente europeo, potenziasse le strutture contadine familiari portando le a quelle dimensioni moderne che consentono l'impiego delle macchine e che riducono i costi di produzione, potevano apparire ancora immature o frutto di una visione generosa ma inattuale.

Oggi non è più così. Lo sviluppo economico italiano, particolarmente rapido e inten-

so negli ultimi sei o sette anni, ha già determinato sostanziali progressi ed essi, alla loro volta, danno avvio a un processo di trasformazione in senso moderno delle strutture agricole. La tremenda pressione delle forze di lavoro sulla terra, che ha caratterizzato la storia agricola italiana sino a ieri, è andata grandemente riducendosi, sì da dar luogo, anche in molti territori meridionali, a gravi problemi connessi alla scarsità delle forze di lavoro.

Mentre infatti il censimento del 1951 rilevava l'esistenza di 8 milioni 100 mila lavoratori agricoli, le valutazioni del 1963 portavano a 5 milioni 500 mila e le previsioni per il 1973, secondo le ipotesi della Commissione per la programmazione economica, riducono tale cifra a 4 milioni di unità, pari al 18 per cento delle totali forze di lavoro: percentuale assai inferiore a quella attuale della Francia e poco superiore a quella della Germania.

Le conseguenze di questo eccezionale fenomeno si determinano, in un primo tempo, sugli ordinamenti colturali, riducendo le colture che esigono molto lavoro umano, e non meccanizzabile. L'impiego delle macchine prende tuttavia rapido slancio: dalle 45 mila trattrici dell'anteguerra si sono ormai superate le 330 mila. In un secondo tempo, con maggiore lentezza ma con sicura progressione, le dimensioni delle aziende agrarie familiari vanno aumentando. Il moto è lento poiché coloro che lasciano la terra per altre attività, tendono per un certo tempo a mantenere la proprietà di appezzamenti, anche piccoli, di terra. Ma dopo alcuni anni di consolidamento si nota evidente il fenomeno dell'ingrossamento delle aziende gestite da coloro che alla terra sono rimasti. In altre parole le tendenze moderne sono volte ad eliminare i due difetti opposti delle strutture agricole italiane (difetti che spiccano con piena evidenza nei riguardi delle analoghe strutture di altri Paesi europei) e cioè le dimensioni troppo grandi e quelle troppo piccole.

La politica agraria deve necessariamente, se vuole facilitare e anche determinare lo sviluppo di moderne strutture, assecondare queste tendenze. Oggi, in particolare,

quella che porta ad efficienti aziende familiari.

Non è certo la prima volta che la legislazione agraria italiana affronta il problema della ricomposizione o del riordino fondiario. Tuttavia la soluzione di esso è stata legata una prima volta, con la legge sulla bonifica, a scopi limitati e legati alla realizzazione della bonifica; con il Codice civile, una seconda volta, esso fu legato alla definizione della minima unità colturale. Nell'uno e nell'altro caso, per motivi inerenti alla formula stessa adottata nei relativi provvedimenti, o per motivi di condizioni economiche e sociali generali, il problema anche se posto con obiettivi limitati è rimasto insoluto.

D'altra parte, recenti studi, come quello, assai vasto, dell'Istituto nazionale di economia agraria sulla polverizzazione e frammentazione fondiaria, permettono ormai una piena conoscenza del fenomeno.

Il disegno di legge distingue due tipi di intervento: la ricomposizione e il riordino; il primo volto ad eliminare i danni della frammentazione, il secondo quelli della polverizzazione terriera. Si tratta di fenomeni sostanzialmente diversi.

La frammentazione è caratterizzata dal fatto che le aziende agrarie sono costituite da numerosi frammenti di terra, separati e lontani. Le permutate volontarie, volte a dare a ciascuno terre unite, anche se facilitate con provvedimenti creditizi e con esenzioni fiscali, non hanno mai determinato risultati di rilievo. Solo l'attuazione di organici generali piani di ricomposizione può portare allo scopo.

L'esperienza estera (maggiormente istruttiva è quella recente della Francia e della Germania) conferma l'utilità di un tale procedimento anche se rivela le sue difficoltà sempre comunque superabili.

Gli interventi che il disegno di legge prevede si basano sulla predisposizione di piani di ricomposizione delle proprietà ricadenti nei comprensori delimitati, da sottoporsi all'assemblea dei proprietari interessati.

L'attuazione del piano è demandata agli Enti di sviluppo o ai Consorzi incaricati di detta ricomposizione.

Tale la normale procedura.

Vi sono tuttavia casi particolari, di fondamentale immediato interesse, per i quali si richiedono interventi più rapidi e decisi. Un primo riguarda la ricomposizione nei territori i quali, con ingente impegno finanziario dello Stato, saranno fra non molto sottoposti a nuova irrigazione. Avuto riguardo all'attuale situazione fondiaria di quei comprensori, alla moltiplicazione del valore della terra provocata dalla irrigazione, alla esigenza di una piena utilizzazione economica dell'acqua, è prevista in queste zone, se necessario, l'attuazione di piani obbligatori.

Così come obbligatori potranno essere i piani per la ricomposizione in zone di particolare o altrimenti difficilmente rimovibile depressione economica.

Le altre disposizioni che hanno per scopo precipuo di combattere il fenomeno della polverizzazione e di creare nuove imprese coltivatrici di sufficienti dimensioni economiche, si muovono su direttrici che completano, in questo settore, le finalità del provvedimento.

Per l'acquisto di terra complementare a quella già posseduta dalle singole aziende coltivatrici esso prevede infatti alcune decise innovazioni in un certo senso parallele a quelle che riguardano la ricomposizione.

Invero nelle zone in cui il fenomeno della polverizzazione è più diffuso, il necessario intervento degli Enti di sviluppo deve essere configurato mediante l'attribuzione di poteri del tutto particolari.

Qui infatti, in comprensori caratterizzati da patologia fondiaria, gli Enti studieranno piani di riordino sulla base delle domande di ampliamento presentate dai coltivatori e commisurate alla capacità lavorativa familiare. Essi cercheranno di soddisfare le esigenze relative mediante acquisti di terre, ma potranno altresì avvalersi ovviamente, nel caso in cui tali acquisti non siano possibili o sufficienti, della facoltà di esproprio, esercitabile nei confronti delle proprietà non coltivatrici dirette, confinanti o viciniori, che abbiano un imponibile catastale complessivo superiore a 30 mila lire. Il limite massimo espropriabile è pari al 25 per cento dell'imponibile suddetto.

Nei territori affidati agli Enti in base a questo provvedimento, essi attueranno in definitiva piani volti essenzialmente a determinare ingrossamenti delle piccole proprietà coltivatrici e ricomposizioni fondiarie di terre frammentate. Tali piani, peraltro, dovranno essere integrati, quando occorra, da piani di valorizzazione delle zone interessate e dalla realizzazione delle opere conseguentemente necessarie. Solo così, infatti, potranno essere assicurate alla proprietà coltivatrice modi di vita adeguati ad una moderna società, ed economicità di risultati.

* * *

Un terzo gruppo di problemi attinenti al miglioramento e la graduale riforma delle strutture agrarie italiane riguarda lo sviluppo di nuova proprietà coltivatrice.

Un impegno, che intende svolgersi con ampio respiro per soddisfare in maniera diretta le aspirazioni dei ceti contadini, è stato affermato in tal senso in modo esplicito dal programma di Governo in occasione della sua presentazione al Parlamento.

Il titolo terzo del disegno di legge risponde quindi alla esigenza di formazione di nuove proprietà coltivatrici e di arrotondamento di quelle esistenti. Esso detta le norme secondo le quali possono essere concessi ai lavoratori agricoli i mezzi necessari per l'acquisto di fondi di dimensioni adatte alla famiglia e delle scorte necessarie per l'esercizio dell'agricoltura.

Il mutuo potrà essere commisurato al valore totale del fondo stesso: e con ciò viene innovato nella legislazione precedente e facilitato ampiamente l'acquisto. La ratizzazione avverrà in un periodo di 40 anni, al saggio d'interesse dell'1 per cento. I fondi saranno anticipati dallo Stato mediante la istituzione di un fondo di rotazione, il che dà garanzia di continuità di azione.

La durata dell'ammortamento ed il saggio del mutuo sono stati prescelti in guisa da permettere un agevole pagamento delle quote di riscatto. Talchè, le misure stabilite assicurano l'efficacia del provvedimento e, insieme, consentono ad esso una ampia latitudine di intervento.

Alle imprese così costituite od ampliate sono estese le disposizioni ed agevolazioni tributarie già in atto per la proprietà contadina, così come viene abbassato all'1 per cento il tasso di interesse per gli acquisti che saranno effettuati mediante i mutui previsti, allo stesso scopo, dal piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura.

E poichè importanza fondamentale nella moderna gestione aziendale assume il capitale di esercizio ed importanza fondamentale quindi, per assicurare positivi risultati all'azione da intraprendere, la dotazione di questo alle aziende di nuova costituzione od ampliate, potranno essere facilitati agli acquirenti della terra pure gli acquisti di mezzi di produzione (macchine, attrezzi, scorte e bestiame), anche se di proprietà del venditore del podere.

Non vi ha dubbio che tali interventi acquistano particolare significato nei territori caratterizzati da affitto alle famiglie coltivate, da mezzadria, da colonia parziaria.

Ora il disegno di legge, dotato di incentivi finanziari per la compravendita, al fine di rendere più efficace la sua operatività doveva prevedere alcune garanzie e alcune sollecitazioni che rendessero più facile il diffondersi della proprietà coltivatrice.

È per questo che viene prevista l'introduzione del diritto di prelazione sulla terra coltivata da parte del lavoratore. Si tratta di una norma che dà una maggiore efficacia all'azione da svolgere e che, certo, rappresenta un decisivo riconoscimento dei diritti acquisiti dal lavoro.

Circa il finanziamento degli acquisti da effettuare dagli Enti di sviluppo, è disposto che essi provengano dalla Cassa per la proprietà contadina, il cui patrimonio viene annualmente incrementato, con somme da destinare a questo specifico scopo.

La Cassa, a sua volta, è autorizzata a finanziare gli Enti di sviluppo, allo scopo di permettere loro gli acquisti di terreni, la loro trasformazione e lottizzazione in unità aziendali adeguate, da assegnare ai coltivatori diretti.

È ovvio che tale attività sarà particolarmente esplicata in quei territori dove si prevede che la spinta allo sviluppo delle forme

organiche di proprietà coltivatrice sia maggiore. Territori già strutturalmente ad essa vicini, e cioè caratterizzati da conduzione di affitto o mezzadria, o forme appoderate di colonia parziaria.

L'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina è utile per molteplici aspetti: esso, tra l'altro, permette di rendere ben evidente, annualmente, la somma destinata a tale scopo, di graduarla in base alle effettive esigenze e di vincolarla strettamente ai fini di questa legge.

Va infine chiarito che, al fine di rendere più incisiva l'azione della legge nel riconoscimento dei diritti del lavoro, viene previsto che il proprietario che abbia iniziato trattative per la vendita del fondo, quando si rifiuti di vendere al lavoratore affittuario o mezzadro, a prezzo congruo, il fondo riconosciuto idoneo alla costituzione di un'efficiente impresa familiare, non potrà avvalersi della facoltà di escomio di cui alla lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273.

Le norme di questo disegno di legge, in definitiva, hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo di quelle forme di proprietà e di imprese agrarie che le forze economiche, le istanze sociali, le aspirazioni dei ceti lavoratori agricoli e l'interesse stesso della produzione richiedono. L'azione politica prende atto di queste esigenze e ne promuove la soddisfazione.

* * *

In aderenza ai concetti su esposti, le disposizioni generali del Titolo I enunciano in ordine logico le finalità fondamentali della legge, che si identificano nella costituzione di proprietà coltivatrici di convenienti dimensioni e nell'evoluzione delle strutture agricole verso forme più rispondenti all'armonico sviluppo economico del Paese (articolo 1); prevedono che gli interventi stabiliti dal Titolo II e IV siano attuati in zone agrarie le cui possibilità di sviluppo sono condizionate dalla preliminare soluzione di problemi relativi all'assetto fondiario, alle dimensioni aziendali, alle condizioni di lavoro e contrattuali delle popolazioni rurali (ar-

ticolo 2); e determinano le modalità di delimitazione delle zone, fissando i compiti che in esse gli Enti di sviluppo sono chiamati a svolgere sia per l'attuazione della presente legge sia per l'attuazione nelle zone stesse del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948 (articolo 3).

Il Titolo II, che tratta della ricomposizione e del riordinamento fondiario, indica innanzi tutto gli enti ai quali viene conferito il potere di provvedere; essi sono (articolo 4) gli Enti di sviluppo nelle zone loro affidate, dove esistano rilevanti fenomeni di frammentazione o polverizzazione della proprietà terriera; i Consorzi di ricomposizione fondiaria, i Consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario esistenti o da istituire ai sensi dell'articolo 850 del codice civile e del Titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, qualora tali fenomeni si presentino in zone non affidate agli Enti stessi.

La disciplina di questa materia è incardinata sulla distinzione fra attività di ricomposizione delle proprietà frammentate e attività di riordinamento delle proprietà polverizzate: a tale distinzione si ricollega una diversificazione di procedure e di poteri, che rispecchia la differenza dei problemi e delle esigenze che si verificano nei due casi.

La procedura di ricomposizione è prevista dagli articoli 5 e 6 del disegno di legge; essa si svolge nelle fasi seguenti:

a) il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio superiore della agricoltura e delle foreste, autorizza l'Ente alla compilazione, con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 26 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, del piano particolareggiato di ricomposizione;

b) il piano viene pubblicato e quindi approvato dall'assemblea dei proprietari interessati.

Molta rilevanza deve attribuirsi alla procedura assembleare, che rappresenta la soluzione delle istanze che tendono a conferire, attraverso forme democratiche, effettiva rispondenza delle iniziative agli interessi di coloro che ne sono partecipi. A tal fine, per l'approvazione del piano, si richiede la maggioranza degli intervenuti che rappresenti al-

meno il 25 per cento della superficie complessiva delle proprietà soggette alla ricomposizione; con il che si affida l'ulteriore corso del procedimento ad una volontà seria e consistente;

c) dopo la pubblicazione del piano, in tal guisa approvato, il Ministro, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, rende il piano esecutivo, decidendo anche sui reclami e sulle osservazioni presentati.

Il provvedimento produce dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché la costituzione di servitù prediali stabilite nel piano stesso.

Altre norme regolano gli ulteriori profili sostanziali del fenomeno. Di queste sono particolarmente importanti: quella che conferisce ai crediti per gli eventuali conguagli in denaro, derivanti dal piano di ricomposizione fondiaria, privilegio (graduato dopo quello del n. 2 dell'articolo 2780 del codice civile) sui fondi del debitore che hanno formato oggetto della ricomposizione; quella che consente agli Enti di anticipare le somme necessarie per far luogo a conguagli in denaro; quella che imprime alle unità poderali costituite in base al piano di ricomposizione o di riordino fondiario il vincolo di indivisibilità di cui alla legge 3 giugno 1940, n. 1078.

L'articolo 7 stabilisce che la ricomposizione possa essere resa obbligatoria in determinati comprensori, quando sia connessa ad importanti esigenze di pubblico interesse.

La dichiarazione di obbligatorietà è ammessa quando i fenomeni di frammentazione fondiaria determinino condizioni di particolare depressione economica o impediscano il razionale sfruttamento del suolo, o comunque ostacolino il regolare progresso dell'economia agricola della zona interessata o quando la ricomposizione si renda necessaria ai fini dell'utilizzazione di opere generali, specialmente irrigue, eseguite a prevalente carico dello Stato.

La ricomposizione fondiaria obbligatoria si attua con le stesse norme di cui agli articoli 5 e seguenti. Quando però il piano non

venga approvato dai proprietari interessati deve essere egualmente trasmesso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il quale può renderlo esecutivo, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Il procedimento di riordino fondiario è regolato dall'articolo 8. Esso è caratterizzato, in relazione alla necessità di procedere alla costituzione di più ampie proprietà diretto-coltivatrici, dalla possibilità di acquisto di terreni nell'ambito della zona soggetta al riordino o al di fuori di essa, o di espropriazione al valore venale in comune commercio di terreni limitrofi o vicini, non appartenenti a coltivatori diretti, semprechè l'imponibile catastale delle aziende soggette ad esproprio non sia inferiore a lire 30.000.

L'espropriazione, che deve essere attuata su terreni i quali per carattere e posizione siano adatti ad integrare le proprietà coltivatrici soggette al riordino, è consentita per una superficie il cui imponibile catastale non superi il 25 per cento dell'imponibile dell'intera superficie dell'azienda assoggettata ad esproprio e semprechè non ne rimanga compromessa l'organicità aziendale della parte residua.

La procedura è articolata nel modo seguente:

a) l'Ente determina previamente il comprensorio da riordinare e, dopo l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvede alla pubblicazione del provvedimento di delimitazione nei termini e con le forme che verranno stabiliti dal regolamento di esecuzione;

b) nel termine stabilito i proprietari coltivatori diretti, compresi nella zona, possono presentare domanda di ampliamento delle rispettive aziende, fino al limite massimo del triplo della capacità lavorativa delle famiglie contadine, vincolandosi all'acquisto dei terreni;

c) l'Ente, premesse le necessarie valutazioni di merito, procede alla compilazione del piano di riordinamento, nel quale saranno indicati i terreni da acquistare o da espropriare;

d) il piano è pubblicato e reso esecutivo con le formalità di cui al precedente articolo 6. L'espropriazione è pronunciata dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste con lo stesso decreto con il quale approva il piano di riordinamento fondiario.

I contratti agrari, aventi ad oggetto i terreni espropriati, sono sciolti di pieno diritto allo scadere dell'annata agraria in corso al momento della compilazione del piano, senza indennizzo.

Le attività suddette necessitano di un adeguato intervento finanziario da parte dello Stato. A tal uopo l'articolo 9 autorizza il Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) a finanziare la spesa necessaria alla compilazione dei piani di cui agli articoli precedenti;

b) ad anticipare agli Enti le somme occorrenti al pagamento degli acquisti e degli espropri dei terreni, nonché al pagamento degli eventuali conguagli in denaro;

c) a concedere sussidi nella misura massima del 75 per cento della spesa per l'esecuzione da parte degli Enti o dei Consorzi delle opere di interesse comune necessarie alla costituzione delle nuove unità aziendali, derivanti dalla ricomposizione o dal riordinamento fondiario e per la migliore utilizzazione delle medesime, salvo i maggiori benefici previsti dalle vigenti leggi.

I proprietari interessati alla esecuzione delle opere incluse nei piani resi esecutivi, sono tenuti a rimborsare in rate annuali le quote a loro carico determinate dall'Ente o Consorzio in ragione del beneficio, entro un periodo minimo di cinque e massimo di dieci anni dal compimento delle medesime. In caso di mancato adempimento protratto per almeno due rate consecutive, l'Ente o Consorzio può disporre la riscossione del credito in unica soluzione, mediante ruolo esigibile con le forme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria.

Il debito risultante a carico dei coltivatori diretti per eventuali conguagli in denaro e per la attribuzione di terreni destinati all'ingrossamento delle loro proprietà, sarà regolato mediante rimborso in quaranta rate annuali al tasso dell'uno per cento. Ove non si tratti di coltivatori diretti il rimbor-

so delle spese anticipate dagli Enti per conguagli avverrà alle stesse condizioni previste per le spese concernenti le opere di interesse comune necessarie alla costituzione delle nuove unità aziendali.

Le somme che riaffluiranno agli Enti ed ai Consorzi da parte dei proprietari saranno utilizzate per ulteriori interventi nelle attività di riordino, sino al 30 giugno 1983, dopodichè saranno versate al Tesoro.

Al fine di rendere più agevole l'azione di riordinamento e di ricomposizione, l'articolo 10 dispone notevoli agevolazioni fiscali. Stabilisce poi che i trasferimenti, le trascrizioni, i pagamenti, i rimborsi ed in genere tutti gli atti da compiere in esecuzione dei piani di ricomposizione e di riordinamento sono considerati atti di formazione di proprietà contadina e beneficiano delle provvidenze previste dalle disposizioni in materia, comprese quelle di cui all'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ancorchè si tratti di operazioni di ricomposizione non riguardanti manuali coltivatori della terra.

* * *

Nel quadro delle finalità indicate nella prima parte della presente relazione, il Titolo III prevede tutta una serie di provvedimenti diretti allo sviluppo della proprietà coltivatrice. La prima forma di intervento è costituita dai mutui che l'articolo 11 concede, per la durata di quarant'anni al tasso annuo d'interesse dell'1 per cento, ai mezzadri, ai coloni parziari, ai compartecipanti, agli affittuari coltivatori diretti ed agli altri lavoratori manuali della terra compresi gli enfiteuti coltivatori diretti, singoli od associati in cooperativa, per l'acquisto di fondi rustici che, a giudizio dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, avuto riguardo alla concreta situazione ambientale ed alla composizione del nucleo familiare del coltivatore acquirente, la cui forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, siano riconosciuti idonei alla costituzione di aziende che abbiano caratteristiche o suscettività per realizzare imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

Detti mutui possono essere, altresì, concessi ai mezzadri, ai coloni parziari, ai compartecipanti, agli affittuari coltivatori diretti e agli altri lavoratori manuali della terra, singoli od associati in cooperativa, per l'acquisto di terreni confinanti o vicini a fondi di insufficiente dimensione dagli stessi già posseduti, allo scopo di incrementarne l'efficienza produttiva.

Agli acquirenti suddetti l'articolo 12 accorda una seconda serie di benefici consistenti in prestiti quinquennali al 2 per cento, per l'acquisto di macchine, attrezzi e bestiame anche di pertinenza del venditore, per la normale dotazione delle aziende di nuova costituzione od ampliate.

I mutui in deroga alle vigenti disposizioni potranno essere concessi per l'intero ammontare del prezzo di acquisto dei fondi. In ogni caso, però, la concessione dei mutui e dei prestiti agevolati, nei limiti delle anticipazioni disposte, è subordinata al rilascio di apposito nulla osta da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio ed alla conseguente favorevole decisione dell'Istituto di credito, secondo le modalità che saranno stabilite con le norme di attuazione (articolo 13).

L'articolo 14 estende alle forme creditizie in parola la garanzia del « fondo interbancario », istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di cui sono state opportunamente integrate le disponibilità finanziarie. La garanzia, sempre a carattere sussidiario, si esplica, per dette operazioni, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituti mutuanti dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti per almeno due rate annuali consecutive.

L'articolo 15, mentre stabilisce che, oltre al pagamento delle rate di ammortamento per capitale ed interesse, nessun altro onere può farsi gravare dagli Istituti sulle ditte beneficiarie a qualsiasi titolo, salvo la ritenuta dello 0,20 per cento da operare all'atto della somministrazione della somma concessa a mutuo o prestito, riconosce agli Istituti di credito, a copertura delle spese, il diritto ad un compenso nella misura da sta-

bilire con apposite convenzioni, e regola i rientri al fondo di rotazione.

Altro ordine di disposizioni, rivolto alla finalità della costituzione di aziende di sufficienti dimensioni è quello relativo all'istituto della prelazione, nel quale può ravvisarsi un valido strumento d'azione, connesso all'iniziativa degli interessati.

L'articolo 16 stabilisce il diritto di prelazione dei coltivatori diretti — precisandone le condizioni obiettive e subiettive nel caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria o a colonia parziaria, a favore dell'affittuario, del mezzadro, del colono.

Dal punto di vista formale è stabilito che il proprietario deve notificare al coltivatore la proposta di alienazione indicandone il prezzo; il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni.

Qualora il proprietario non interpelli con atto scritto l'avente titolo al diritto di prelazione, questi può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compra-vendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

L'articolo 17 prevede una norma intesa a reprimere eventuali atteggiamenti ostruzionistici da parte del proprietario. Invero, qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo, per accordo intervenuto tra le parti sulla compravendita del fondo, il proprietario che si rifiuti di alienare il fondo medesimo, ritenuto idoneo ai termini del precedente articolo 11, al prezzo riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, non potrà avvalersi della disposizione di cui alla lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, in tal guisa rimanendo bloccata la possibilità di escomio per questa ipotesi.

È inoltre previsto, per ovviare a possibili inconvenienti derivanti dal sovrapporsi di iniziative diverse, e per assicurare al coltivatore concrete possibilità di acquisto, che quando il proprietario dia la disdetta ai sensi della norma sopra citata, l'esecuzione non può avere luogo se il coltivatore dichiara entro 30 giorni dalla notifica di voler acquistare.

Al titolo IV, allo scopo di imprimere maggiore dinamica al processo di formazione di proprietà contadina nelle zone ove operano gli Enti di sviluppo, la Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata (articolo 18) a disporre finanziamenti a favore degli Enti di sviluppo per l'acquisto e la trasformazione di aziende agrarie aventi reddito catastale imponibile superiore a lire trentamila da cedere in proprietà dagli Enti medesimi, previa formazione di efficienti unità produttive, a coltivatori diretti in possesso dei prescritti requisiti, con preferenza a quelli insediati sui fondi in qualità di mezzadri, coloni, compartecipanti od affittuari.

Gli Enti praticeranno ai contadini che risulteranno cessionari dei terreni condizioni uguali a quelle della « Cassa ». Le spese inerenti alla trasformazione saranno conteggiate al netto del corrispondente contributo previsto dalle vigenti leggi in materia di miglioramenti fondiari.

Le modalità di erogazione e di utilizzazione delle somme concesse agli Enti in relazione ai previsti interventi nonché le condizioni e l'importo dei rimborsi alla « Cassa », saranno disciplinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro (articolo 19).

Opportune norme di coordinamento stabiliscono (articolo 20) che il diritto di prelazione previsto dall'articolo 16 non può essere esercitato quando i terreni vengono acquistati dagli Enti.

È previsto, inoltre, che ai titolari delle aziende contadine costituite con l'intervento degli Enti di sviluppo ai sensi del precedente articolo 18, possono essere concessi i prestiti agevolati previsti dall'articolo 12 e che gli Enti stessi possono concedere fidejussione per i detti prestiti anche a favore di coltivatori diretti, singoli od associati, i cui terreni ricadano nell'ambito delle zone loro affidate (articolo 21).

* * *

Nel Titolo V sono contenute le disposizioni finanziarie e finali.

L'articolo 22 reca le autorizzazioni di spesa occorrenti all'attuazione dei provvedimenti per la ricomposizione ed il riordino fondiario ed in particolare prevede distinti stan-

ziamenti per il finanziamento dei piani, degli acquisti e per il pagamento delle indennità di espropriazione nonché per la concessione di sussidi nelle spese di esecuzione delle opere di interesse comune.

Per la concessione dei mutui e dei prestiti diretti a favorire lo sviluppo della proprietà coltivatrice, l'articolo 23 istituisce un fondo di rotazione dal quale potranno essere tratte, con le modalità previste dall'articolo 24, le occorrenti anticipazioni agli Istituti di credito agrario.

L'articolo 25 statuisce l'utilizzo delle quote di ammortamento e degli interessi per ulteriori operazioni attraverso lo stesso fondo di rotazione.

Gli articoli 26 e 27 dettano norme per il funzionamento del fondo di rotazione.

L'espansione dell'attività di credito agrario conseguente all'applicazione della legge richiede una maggiore dotazione del « fondo interbancario di garanzia » istituito con la legge 2 giugno 1961, n. 454. A tale esigenza provvede il primo comma dell'articolo 28 che dispone l'incremento del « fondo » stesso autorizzando la complessiva spesa di lire due miliardi e seicento milioni nel sessennio 1963-64 - 1968-69.

Lo stesso articolo 28 apporta nuove disponibilità per la concessione del concorso dello Stato sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina elevando il limite di impegno previsto dal secondo comma dell'articolo 27 della citata legge n. 454, da lire 600 milioni a lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65.

Per sopperire ai finanziamenti che la Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata a disporre a favore degli Enti di sviluppo a' termini dell'articolo 18, è prevista, con l'articolo 29, la spesa di lire 37 miliardi a 200 milioni ad incremento del proprio patrimonio.

L'articolo 31 estende alle operazioni di acquisto per la formazione della proprietà contadina, effettuate ai termini della presente legge, le agevolazioni tributarie che per analoghe operazioni sono previste nella legge 2 giugno 1961, n. 454, come pure dispone la estensione delle norme di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive mo-

dificazioni ed integrazioni agli atti, titoli e formalità concernenti le operazioni di mutuo o prestito agevolato contemplate nella legge in esame.

Per ragioni di carattere perequativo si è ritenuto necessario ridurre il tasso di interesse dei mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina di cui al quarto comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, all'1 per cento, per gli acquisti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge. A ciò provvede l'articolo 32.

Lo stesso articolo 32 proroga al 30 giugno 1983 la validità delle disposizioni e delle agevolazioni tributarie per la formazione della proprietà contadina contenute e richiamate nella già citata legge 2 giugno 1961, n. 454.

Gli articoli 33 e 34 contengono norme che mirano a rendere più efficienti le disposizioni sulla formazione della proprietà contadina al fine di assicurare ad essa forme di adeguata validità economica.

Particolare rilievo, anche per il suo carattere innovativo, assume la disposizione contenuta nell'articolo 35 che assolve al duplice compito di ulteriore incentivazione alla formazione della proprietà contadina e di remora alla frammentazione delle proprietà esistenti. Detto articolo, infatti, estende le agevolazioni previste per la costituzione della proprietà contadina ai trasferimenti del diritto di proprietà e di usufrutto sulle quote provenienti dalla stessa eredità a favore di coerede coltivatore diretto.

L'articolo 37, infine, stabilisce le condizioni per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, richiamandosi ad analogo disposizione recata dall'articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Gli interventi effettuati nel primo periodo di applicazione della legge formeranno oggetto di apposita relazione che dovrà essere presentata al Parlamento entro il 30 giugno 1969, relazione che dovrà essere accompagnata da proposte per gli interventi nella spesa relativa al successivo quinquennio.

A tali adempimenti si dovrà provvedere in ossequio all'articolo 30.

Le norme di attuazione saranno emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato ad assumere, attuare e promuovere, secondo le disposizioni della presente legge, interventi diretti a determinare la costituzione di proprietà coltivatrici di convenienti dimensioni e l'evoluzione delle strutture agricole verso forme più rispondenti all'armonico sviluppo economico del Paese.

Art. 2.

Per la graduale ed organica realizzazione delle finalità fissate nel precedente articolo, in relazione alle specifiche esigenze dei singoli ambienti territoriali, saranno individuate zone agrarie, le cui possibilità di sviluppo sono condizionate dalla preliminare soluzione di problemi relativi all'assetto fondiario, alle dimensioni aziendali, alle condizioni di lavoro e di rapporto contrattuale delle popolazioni rurali, nelle quali saranno attuati gli interventi previsti dai Titoli II e IV della presente legge.

Art. 3.

Le zone di cui all'articolo precedente saranno delimitate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per le zone ricadenti nei territori in cui opera la Cassa per il Mezzogiorno, sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Nelle zone suddette ricadenti nei territori affidati agli Enti di sviluppo gli stessi provvederanno alla diretta attuazione, sotto la vigilanza e il controllo del Ministero del-

l'agricoltura e delle foreste, dei compiti ad essi demandati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948 e dalla presente legge.

Qualora dette zone ricadano in altri territori, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può autorizzare gli Enti di sviluppo ad attuare in esse i compiti di cui al precedente comma.

TITOLO II

PROVVEDIMENTI PER LA RICOMPOSIZIONE ED IL RIORDINO FONDARIO

Art. 4.

Gli Enti di sviluppo sono autorizzati a svolgere nelle zone loro affidate, dove esistono estesi fenomeni di frammentazione o polverizzazione della proprietà terriera, le attività occorrenti alla ricomposizione e al riordino fondiario per la costituzione di convenienti unità produttive.

Qualora tali fenomeni si presentino in zone non affidate agli Enti predetti, possono essere incaricati del riordino Consorzi di ricomposizione fondiaria nonché Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario esistenti o da istituire ai sensi dell'articolo 850 del codice civile e del Titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Detti Consorzi procederanno con le formalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 5.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, può autorizzare gli Enti alla compilazione, con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 26 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di piani particolareggiati di ricomposizione di proprietà frammentate.

Il piano viene pubblicato nei modi e nei termini che saranno stabiliti dalle norme di attuazione della presente legge.

Il piano sarà illustrato a cura dell'Ente in apposite riunioni da tenersi in ciascun comune tra i proprietari interessati.

L'Ente promotore, entro trenta giorni dalla effettuata pubblicazione, indice l'assemblea dei proprietari interessati alla ricomposizione per l'approvazione del piano.

Il piano s'intende approvato con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno il 25 per cento della superficie complessiva delle proprietà soggette alla ricomposizione.

Hanno diritto al voto soltanto i proprietari dei terreni da ricomporre, indicati in apposito elenco, pubblicato in allegato al piano o che dimostrino all'Ente, entro il quinto giorno precedente l'assemblea, di aver titolo per essere inclusi nell'elenco stesso.

Ogni proprietario dispone di un solo voto, qualunque sia la superficie sottoposta a ricomposizione, e può farsi rappresentare nell'assemblea da persona giuridicamente capace, munita di delega autenticata dal Sindaco o da un notaio. Ciascun partecipante all'assemblea non può rappresentare più di un'altra persona.

Art. 6.

Il piano approvato deve essere pubblicato a cura dell'Ente nell'albo dei Comuni dove sono situati i terreni per trenta giorni consecutivi. Dell'effettuata pubblicazione deve essere dato avviso al pubblico mediante inserzione per estratto nel Foglio degli annunci legali della provincia.

Avverso il piano gli interessati possono proporre osservazioni o ricorsi al Ministro per l'agricoltura e per le foreste nei trenta giorni successivi al compimento delle suddette formalità di pubblicazione.

Il Ministro, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, rende il piano esecutivo, decidendo anche sui reclami e sulle osservazioni presentati.

Il relativo provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e produce dalla data di pubblicazione i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali, nonchè la costituzione delle servitù prediali stabilite nel piano stesso.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento deve essere provveduto, a cura dell'Ente, alla sua trascrizione presso l'Ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni, nonchè alle vulture catastali e alla pubblicità dei singoli passaggi di proprietà e delle ipoteche previste dal piano. I predetti adempimenti possono essere effettuati anche a cura di ogni proprietario interessato.

I crediti per gli eventuali conguagli in denaro derivanti dal piano di ricomposizione fondiaria — calcolati in base al valore venale dei terreni — sono privilegiati sui fondi del debitore che hanno formato oggetto della ricomposizione ed il privilegio prende grado dopo quello di cui all'articolo 2780, n. 2, del codice civile. Tali conguagli possono essere anticipati dall'Ente, che in questo caso è surrogato nei diritti del creditore.

Alle unità fondiarie costituite a norma del presente provvedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 giugno 1940, n. 1078.

Art. 7.

Quando i fenomeni di frammentazione fondiaria determinino condizioni di particolare depressione economica o impediscano il razionale sfruttamento del suolo, o comunque ostacolino il regolare progresso della economia agricola della zona interessata o quando la ricomposizione si renda necessaria ai fini dell'utilizzazione di opere generali, specie irrigue, eseguite a prevalente carico dello Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste può essere dichiarata obbligatoria la ricomposizione fondiaria di un determinato comprensorio.

Nel decreto presidenziale sarà indicato l'Ente o il Consorzio che deve procedere alla compilazione d'ufficio del piano di ricomposizione di cui al precedente articolo 5.

Nel caso di cui al primo comma del presente articolo, può procedersi d'ufficio alla costituzione di Consorzi di ricomposizione fondiaria.

La ricomposizione fondiaria, nei territori in cui è resa obbligatoria, si attua con le

norme di cui agli articoli 5 e seguenti. Quando però il piano non venga approvato dai proprietari interessati deve essere ugualmente trasmesso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste il quale, nel termine massimo di sei mesi dalla trasmissione, può renderlo esecutivo sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Se entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che dichiara l'obbligatorietà della ricomposizione fondiaria gli Enti ed i Consorzi interessati non provvedono alla compilazione del piano di cui all'articolo 5, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può provvedere alla nomina di un commissario con tutti i poteri necessari allo svolgimento dell'attività di ricomposizione.

Art. 8.

Qualora sia necessario procedere al riordino fondiario mediante la costituzione di più ampie proprietà diretto-coltivatrici, gli Enti od i Consorzi di cui al precedente articolo 4 potranno provvedere, con i finanziamenti previsti dalla presente legge, all'acquisto di terreni nell'ambito della zona soggetta al riordino o al di fuori di essa. Gli Enti od i Consorzi possono inoltre procedere, per le stesse finalità, all'espropriazione di terreni interni, limitrofi o vicini alle zone soggette al riordino, purchè non appartenenti a coltivatori diretti, semprechè l'imponibile catastale delle aziende soggette ad esproprio non sia inferiore a lire 30.000.

L'espropriazione, che deve essere attuata su terreni i quali per caratteristiche e posizione siano adatti ad integrare le proprietà coltivatrici soggette al riordino, è consentita per una superficie il cui imponibile catastale non superi il 25 per cento dell'imponibile dell'intera superficie dell'azienda assoggettata ad esproprio, semprechè non ne rimanga compromessa l'organicità aziendale della parte residua, e l'imponibile di tale parte residua non risulti per effetto della espropriazione ridotta al di sotto di lire trentamila.

Non possono essere assoggettati a tali espropriazioni i terreni che, in base a piani

regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica.

Prima di procedere agli acquisti od alle espropriazioni previste dal presente articolo, l'Ente determina il comprensorio da riordinare. Il provvedimento di determinazione del comprensorio, approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è pubblicato nei termini e con le forme che verranno stabiliti dalle norme di attuazione.

Entro sei mesi dalla pubblicazione i proprietari coltivatori diretti, i cui fondi ricadano nel comprensorio da riordinare, possono presentare domanda di ampliamento delle rispettive aziende, semprechè la superficie complessiva così ottenuta non ecceda il triplo della capacità lavorativa delle famiglie contadine, vincolandosi in forme idonee all'acquisto dei terreni che verranno loro attribuiti in base al piano.

L'Ente, qualora ritenga che per il numero delle richieste avanzate, sia opportuno procedere al riordinamento, accertata la capacità tecnica ed economica dei richiedenti e la sussistenza delle condizioni ambientali e strutturali necessarie per un'economica e razionale attuazione del riordino stesso, procede alla compilazione del piano di riordino, nel quale saranno indicati i terreni da acquistare o da espropriare.

Il piano è pubblicato e reso esecutivo con le formalità di cui al precedente articolo 6.

L'inclusione nel piano dei terreni da espropriare equivale a dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1865, n. 2359. L'espropriazione è pronunciata dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste con lo stesso decreto con il quale viene approvato il piano di riordino fondiario.

L'indennità di espropriazione è stabilita in base al valore venale in comune commercio dei terreni espropriati.

I contratti agrari, aventi ad oggetti i terreni sottoposti ad espropriazione, sono sciolti di pieno diritto allo scadere dell'annata agraria in corso al momento del provvedimento ministeriale di cui al terzo comma del precedente articolo 6, senza titolo ad alcun indennizzo per tale anticipata risoluzione.

Alle unità fondiarie costituite a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 giugno 1940, n. 1078.

Le somme corrisposte agli Enti pubblici a titolo d'indennità di espropriazione o quale prezzo di cessione dei terreni in dipendenza dei trasferimenti immobiliari previsti dalla presente legge possono essere destinate all'acquisto di beni immobili, in deroga alle vigenti disposizioni che prescrivono diverse forme di impiego.

Art. 9.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato nei limiti delle disponibilità all'uopo recate dalla presente legge:

a) a finanziare la spesa necessaria alla compilazione dei piani di cui agli articoli precedenti;

b) ad anticipare agli Enti le somme occorrenti al pagamento del prezzo di acquisto o delle indennità di esproprio dei terreni nonché al pagamento di eventuali conguagli in denaro nei casi di ricomposizione di proprietà frammentate;

c) a concedere sussidi nella misura massima del 75 per cento della spesa per l'esecuzione da parte degli Enti o dei Consorzi delle opere di interesse comune necessarie alla costituzione delle nuove unità aziendali derivanti da ricomposizione o da riordino fondiario e per la migliore utilizzazione delle medesime, salvo le maggiori aliquote previste dalle vigenti leggi.

I proprietari interessati all'esecuzione delle opere di cui alla lettera c), incluse nei piani resi esecutivi, sono tenuti a rimborsare in rate annuali le quote a loro carico, determinate dall'Ente o Consorzio in ragione del beneficio, entro un periodo minimo di cinque e massimo di dieci anni dal compimento delle medesime. In caso di mancato adempimento protratto per almeno due rate consecutive, l'Ente o Consorzio può disporre la riscossione del credito in unica soluzione, mediante ruolo esigibile con le forme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria.

Il debito risultante a carico dei coltivatori diretti per eventuali conguagli in dena-

ro, nei casi di ricomposizione fondiaria, ovvero per la attribuzione di terreni destinati all'ingrossamento delle loro proprietà, sarà regolato mediante rimborso in quaranta rate annuali, comprensive dell'onere per interesse nella misura dell'uno per cento. Ove non si tratti di coltivatori diretti il rimborso delle spese anticipate dagli Enti per conguagli avverrà alle stesse condizioni previste per le spese concernenti le opere di interesse comune necessarie alla costituzione delle nuove unità aziendali. In caso di mancato adempimento, protratto per almeno due rate consecutive, l'Ente od il Consorzio potranno procedere alla riscossione del proprio credito con le forme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria.

Le somme che riaffluiranno agli Enti ed ai Consorzi da parte dei proprietari saranno utilizzate per ulteriori interventi nelle attività di riordino, sino al 30 giugno 1983, dopodichè saranno versate al Tesoro.

Gli Enti che abbiano assegnato ai coltivatori diretti terreni acquistati od espropriati, per ingrossamento delle loro proprietà, a' termini dei precedenti articoli, hanno ipoteca legale sui terreni stessi sino all'integrale pagamento del prezzo.

Art. 10.

Tutti i documenti, le istanze o certificazioni relativi alla formazione, alla approvazione e all'esecuzione dei piani previsti dalla presente legge, nonchè quelli relativi all'attività e agli interventi comunque ad essi connessi, sono esenti dalle tasse di bollo e dai diritti catastali.

I trasferimenti, le trascrizioni, i pagamenti, i rimborsi ed in genere tutti gli atti da compiere in esecuzione dei piani di ricomposizione e di riordino sono considerati atti di formazione di proprietà contadina e beneficiano delle provvidenze previste dalle disposizioni in materia, comprese quelle di cui all'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ancorchè si tratti di operazioni di ricomposizione non riguardanti manuali coltivatori della terra.

TITOLO III

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO
DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE

Art. 11.

Ai mezzadri, ai coloni parziari, ai compartecipanti, agli affittuari coltivatori diretti ed agli altri lavoratori manuali della terra compresi gli enfiteuti coltivatori diretti, singoli o associati in cooperativa, possono essere concessi mutui della durata di anni 40 al tasso annuo di interesse dell'uno per cento, per l'acquisto — effettuato in epoca posteriore all'entrata in vigore della presente legge — di fondi rustici che, a giudizio dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura, avuto riguardo alla concreta situazione ambientale ed alla composizione del nucleo familiare del coltivatore acquirente, la cui forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, siano riconosciuti idonei alla costituzione di aziende che abbiano caratteristiche o suscettività per realizzare imprese familiari efficienti, sotto il profilo tecnico ed economico.

Detti muti possono essere, altresì, concessi ai soggetti di cui al primo comma per l'acquisto di terreni confinanti o vicini ai fondi d'insufficiente dimensione dagli stessi già posseduti in proprietà od enfiteusi, allo scopo di incrementarne l'efficienza produttiva.

Art. 12.

Agli acquirenti di fondi rustici con i benefici di cui al precedente articolo, possono essere pure concessi prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di macchine, attrezzi e bestiame, anche di pertinenza del venditore, per la normale dotazione delle aziende di nuova costituzione od ampliate, purchè gli interessati ne facciano richiesta entro un biennio dall'avvenuto acquisto dei fondi stessi.

I prestiti di cui al precedente comma avranno la durata di cinque anni e saranno gravati di un tasso annuo d'interesse del due per cento.

Detti prestiti saranno concessi dagli istituti di cui al successivo articolo 23 ancorchè abilitati ad esercitare esclusivamente il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13.

La concessione dei muti e dei prestiti agevolati, nei limiti delle anticipoazioni disposte dalla presente legge, è subordinata al rilascio di apposito nulla osta da parte dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, che dovrà pronunciarsi anche sulla congruità del prezzo d'acquisto, nonchè alla conseguente favorevole decisione dell'Istituto di credito, secondo le modalità che saranno stabilite con le norme di attuazione della presente legge.

I mutui di cui all'articolo 11, in deroga alle vigenti disposizioni, possono essere concessi fino all'intero ammontare del prezzo di acquisto del fondo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I nulla osta per mutui di importo superiore a lire trenta milioni debbono essere muniti del visto di approvazione dell'Ispettorato agrario compartimentale.

Gli Enti di sviluppo sono autorizzati ad intervenire per facilitare l'espletamento delle procedure inerenti alla concessione dei mutui e dei prestiti agevolati.

Art. 14.

I mutui ed i prestiti di cui agli articoli 11 e 12 della presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del « fondo interbancario », istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli Istituti mutuanti dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti per almeno due rate annuali consecutive.

A tal fine, le disponibilità del « fondo interbancario di garanzia », sono incrementate:

a) dalle somme che gli Istituti dovranno versare a seguito della trattenuta da operare ai sensi del nono comma, lettera a), dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, trattenuta estesa alle operazioni di prestito di cui all'articolo 12;

b) dal 40 per cento dell'importo degli interessi che andranno a maturare sul conto corrente fruttifero che sarà istituito, a' termini del successivo articolo 27; aliquota che potrà essere elevata, ove occorra, sino al 70 per cento con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

c) dagli stanziamenti di cui al primo comma del successivo articolo 28;

d) dall'importo degli interessi maturati sulle predette somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al « fondo interbancario ».

La garanzia offerta dal « fondo interbancario » per i mutui e i prestiti di cui al primo comma formerà oggetto di separata gestione alla quale restano vincolati i suddetti apporti finanziari.

Art. 15.

Oltre il pagamento delle rate di ammortamento per capitale ed interesse, nessun altro onere può farsi gravare dagli Istituti sulle ditte beneficiarie a qualsiasi titolo, salvo la trattenuta dello 0,20 per cento da operare all'atto della somministrazione della somma concessa a mutuo o prestito.

Agli Istituti di credito, a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte e di ogni altro onere nonchè delle spese contrattuali, sarà riconosciuto un compenso nella misura da stabilire con apposite convenzioni.

Le annualità di ammortamento comprensive di capitale ed interessi saranno versate dagli Istituti al fondo di rotazione di cui all'articolo 23, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alle predette convenzioni, a rimborso delle anticipazioni e ad incremento del fondo sino al 30 giugno 1983.

Successivamente a tale data le annualità e gli interessi saranno versati al Ministero del tesoro, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio di entrata.

Gli Istituti faranno i versamenti alle date stabilite, anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualità.

Art. 16.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria o a colonia parziaria, l'affittuario, il mezzadro o il colono, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purchè coltivi il fondo stesso da almeno sei anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.

La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica.

Il proprietario deve notificare al coltivatore la proposta di alienazione indicandone il prezzo; il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni. Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione, l'avente titolo al diritto di prelazione, può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

Nel caso di vendita di un fondo in cui sia una pluralità di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione non può essere esercitata che da tutti congiuntamente. Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione può essere esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri o coloni purchè la su-

perficie del fondo non ecceda il triplo della complessiva capacità lavorativa delle loro famiglie.

Si considera rinunciatario l'avente titolo che entro quindici giorni dalla notificazione di cui al terzo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto ed al venditore la sua intenzione di avvalersi della prelazione.

Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi di cui all'articolo 732 del codice civile.

Art. 17.

Qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo, per accordo intervenuto tra le parti sulla compravendita del fondo, il proprietario che si rifiuti di alienare il fondo medesimo, ritenuto idoneo ai termini del precedente articolo 11, al prezzo riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, non potrà avvalersi della disposizione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273.

Qualora il proprietario dia la disdetta ai sensi della lettera *b*) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, l'esecuzione non può aver luogo se il coltivatore dichiara entro trenta giorni dalla notificazione di voler acquistare, purchè acquisti il fondo entro un anno dalla notificazione medesima.

TITOLO IV

INTERVENTI DEGLI ENTI DI SVILUPPO NELLA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ COLTIVATRICE

Art. 18.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a disporre finanziamenti a favore degli Enti di sviluppo per l'acquisto e la tra-

sformazione di aziende agrarie aventi reddito catastale imponibile superiore a lire trentamila da cedere in proprietà dagli Enti medesimi, previa formazione di efficienti unità produttive, a coltivatori diretti in possesso dei prescritti requisiti, con preferenza a quelli insediati sui fondi in qualità di mezzadri, coloni, compartecipanti od affittuari.

Gli Enti praticheranno ai contadini che risulteranno cessionari dei terreni condizioni uguali a quelle della « Cassa ». Le spese inerenti alla trasformazione saranno contegiate al netto del corrispondente contributo previsto dalle vigenti leggi in materia di miglioramenti fondiari.

Art. 19.

Le modalità di erogazione e di utilizzazione delle somme concesse agli Enti in relazione agli interventi previsti dal precedente articolo 18 nonchè le condizioni e l'importo dei rimborsi alla « Cassa », saranno disciplinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

La « Cassa » determina annualmente l'importo dei finanziamenti sulla base dei programmi formulati dagli Enti entro i limiti delle autorizzazioni all'uopo recate dal successivo articolo 29, incrementate dalle quote di rimborso.

Le attività finanziarie derivanti dall'applicazione del presente articolo formeranno oggetto di separata gestione da parte della « Cassa ».

Art. 20.

Il diritto di prelazione previsto dall'articolo 16 non può essere esercitato quando i terreni vengano acquistati dagli Enti ai sensi e per gli scopi previsti dal precedente articolo 18, o quando vengano acquistati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Sono estinti ad ogni effetto tutti i diritti di uso civico e le servitù civiche che eventualmente gravino sui terreni trasferiti in proprietà agli Enti o alla Cassa per la for-

mazione della proprietà contadina, salvo indennizzo da far valere sul prezzo di acquisto.

Art. 21.

Ai titolari delle aziende contadine costituite con l'intervento degli Enti di sviluppo ai sensi del precedente articolo 18, possono essere concessi i prestiti agevolati previsti dall'articolo 12 della presente legge.

Gli Enti di sviluppo sono autorizzati a concedere fidejussione per i detti prestiti anche a favore di altri coltivatori diretti, singoli od associati, i cui terreni ricadano nell'ambito delle zone loro affidate.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 22.

Per l'attuazione delle finalità di cui al titolo II della presente legge è autorizzata la spesa di:

lire 5 miliardi e 300 milioni per il finanziamento dei piani di ricomposizione o di riordino fondiario, in ragione di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1964-65 al 1968-69;

lire 10 miliardi per il finanziamento degli acquisti e per il pagamento delle indennità previsti dall'articolo 8 in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1964-65 al 1968-69;

lire 21 miliardi e 500 milioni per la concessione di sussidi nelle spese relative alla esecuzione delle opere di interesse comune previste dalla lettera c) dell'articolo 9 in ragione di lire 1 miliardo e 500 milioni per

l'esercizio finanziario 1964-65 e lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965-66 al 1968-69.

Art. 23.

Per la concessione dei mutui e dei prestiti di cui ai precedenti articoli 11 e 12 della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un fondo di rotazione dal quale saranno tratte le occorrenti anticipazioni agli Istituti che esercitano il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.

A favore del fondo di rotazione di cui al precedente comma, sono autorizzate le seguenti anticipazioni da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 1963-64; lire 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1964-65; lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965-66 al 1968-69.

Il fondo di rotazione è incrementato fino al 30 giugno 1983 dalle quote di ammortamento per capitale ed interessi corrisposte dai mutuatari, dedotta la quota a compenso del servizio degli Istituti secondo il disposto dell'articolo 15.

Art. 24.

Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite, in ciascun esercizio finanziario, le quote del fondo da concedere in anticipazione ai singoli Istituti di credito, che saranno determinate avuto riguardo alle possibilità di formazione di proprietà contadina nei singoli territori.

La ripartizione potrà riguardare anche lo stanziamento attribuito all'esercizio finanziario successivo a quello in cui la ripartizione stessa viene effettuata.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero del tesoro stipu-

leranno con gli Istituti di credito prescelti tra quelli di cui al precedente articolo 23.

Tali convenzioni sono esenti da tassa di bollo e di registro.

Art. 25.

Le somme che gli Istituti, a favore dei quali sono state concesse anticipazioni, dovranno versare al fondo di rotazione per quote di ammortamento e di interessi saranno destinate ad ulteriori anticipazioni per la concessione di mutui e di prestiti di cui alla presente legge e saranno ripartite tra gli Istituti di credito con le stesse modalità previste dal precedente articolo 24.

Art. 26.

Le somme eventualmente non impiegate dal fondo di rotazione sia che si riferiscano agli stanziamenti di bilancio, sia che si riferiscano al rimborso delle anticipazioni, sono sempre riportate agli esercizi successivi, in deroga alle vigenti leggi sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 27.

Le anticipazioni previste dal precedente articolo 23 saranno versate in annualità anticipate su un conto fruttifero intestato al fondo di rotazione presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Nello stesso conto sarà tenuta ogni disponibilità liquida del fondo ed in esso saranno versati i rimborsi delle anticipazioni di cui all'articolo 23.

I prelevamenti, nell'ambito delle anticipazioni accordate, saranno effettuati su richiesta degli Istituti di credito, munita di apposita autorizzazione rilasciata dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 28.

È autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64 e di lire

500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1964-65 al 1968-69, quale ulteriore apporto alle disponibilità finanziarie del « fondo interbancario di garanzia » istituito con la legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il limite di impegno di lire 600 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per la concessione del concorso dello Stato sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni e integrazioni, è elevato a lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65.

Per effetto dell'incremento del limite di impegno recato dal precedente comma, le annualità indicate al terzo comma del citato articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono modificate come segue per gli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1993-94: lire 3.300 milioni nell'esercizio finanziario 1963-64; lire 4.800 milioni dal 1964-65 al 1989-90; lire 4.200 milioni nel 1990-91; lire 3.600 milioni nel 1991-92; lire 3.000 milioni nel 1992-93; lire 1.500 milioni nel 1993-94.

Art. 29.

È autorizzata la spesa di lire 37 miliardi e 200 milioni quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina per gli interventi di cui all'articolo 18.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste in ragione di lire 200 milioni nell'esercizio finanziario 1963-64, lire 5 miliardi nell'esercizio finanziario 1964-1965 e lire 8 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965-66 al 1968-69.

Art. 30.

Entro il 30 giugno 1969 il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, presenterà al Parlamento una relazione sugli interventi effettuati in applicazione della pre-

sente legge, formulando proposte per gli interventi e la spesa relativi al quinquennio dal 1969-70 al 1973-74.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

Agli acquirenti di fondi rustici ai termini del precedente Titolo III, sono estese le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione o l'arrotondamento della proprietà contadina richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Agli atti, ai titoli, alle formalità e quant'altro concerne le operazioni di mutuo e di prestito agevolato, sono estese — in quanto non contrastanti con le norme recate dalla presente legge — le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli interventi previsti dall'articolo 18 che sono considerati, a tutti gli effetti, attività di formazione di proprietà contadina.

Art. 32.

Il beneficio della concessione dei mutui e dei prestiti di cui al Titolo III esclude, per gli stessi acquisti, ogni altra provvidenza creditizia o contributiva prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

Il tasso di interesse dei mutui per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina stabilito dal quarto comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è ridotto all'1 per cento, per gli acquisti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 454, sono prorogate sino al 30 giugno 1983.

Art. 33.

Le agevolazioni creditizie previste dalla presente legge nonchè le agevolazioni creditizie e contributive previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'acquisto di fondi rustici destinati alla formazione di proprietà contadina, possono essere concesse — ferma restando ogni altra condizione richiesta — quando l'acquisto riguardi terreni il cui imponibile catastale non sia inferiore a lire mille ovvero, nei casi di arrotondamento, quando l'imponibile catastale dei terreni da acquistare in aggiunta a quello dei terreni già posseduti in proprietà o in enfiteusi dal coltivatore non sia inferiore al predetto limite.

La disposizione di cui al precedente comma si applica per gli acquisti effettuati posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.

Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà contadina, è elevato da cinque a dieci anni.

Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 114 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere concesso solo quando l'operazione abbia durata trentennale e non è cedibile.

Il pagamento delle rate del predetto concorso cessa a far tempo dal 1° luglio o dal 1° gennaio successivo alla data della eventuale estinzione anticipata del mutuo ovvero, nel caso di procedura coattiva sul fondo acquistato con il ricavato del mutuo promossa dall'Istituto di credito per inadempienza contrattuale del mutuatario, dal 1° luglio o dal 1° gennaio successivo alla data di aggiudicazione del fondo medesimo.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai contratti di mutuo stipulati

posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 35.

I trasferimenti del diritto di proprietà o di usufrutto su quote indivise o determinate di fondi rustici provenienti dalla stessa eredità, posti in essere a favore di coerede che sia coltivatore diretto, quando sussistano i prescritti requisiti, sono considerati atti inerenti alla formazione di proprietà contadina e possono ottenere le provvidenze previste dalle vigenti disposizioni in materia, nonchè le agevolazioni creditizie di cui al precedente articolo 11.

Art. 36.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata ad agevolare attività intese a realizzare il miglioramento delle aziende contadine formatesi con il proprio diretto intervento.

Art. 37.

Ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, semprechè la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

La presente disposizione — a modifica di quanto previsto al n. 2 dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604 — si applica anche agli interventi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 38.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per la sua attuazione.

Art. 39.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli esercizi finanziari 1963-1964 e 1964-65 si provvede a carico dei fondi concernenti provvedimenti legislativi in corso, iscritti nei capitoli 574 e 625 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64 e corrispondenti capitoli dell'esercizio 1964-65.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.